



# COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

C. a. p. 70024

Città Metropolitana di BARI

**ORDINANZA n. 12 del 11.03.2021**

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO:**

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, termine prorogato al 30.04.2021 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 13.01.2021;

**VISTI** i successivi decreti – legge e DPCM, che hanno progressivamente rinnovato le misure per il contrasto e al contenimento dell'emergenza da COVID-19 sul territorio nazionale;

**RICHIAMATO** il DPCM del 02.03.2021 con il quale sono state, da ultimo, indicate le ulteriori misure di contrasto all'emergenza da COVID 2019;

**VISTE**, per quel che concerne le misure di contrasto adottate a livello locale:

- le ordinanze sindacali nn. 53/2020, 63/2020, 69/2020, 71/2020, 72/2020, 73/2020, 77/2020, 1/2021, 2/2021, 6/2021, 7/2021 nonché la n. 11/2021, le disposizioni della quale si intendono trasfuse nel presente atto;
- la Deliberazione di G.C. n 164/2020;

- l'ordinanza del Comandante di Polizia Locale n. 47/2020, relativa alla rimodulazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico e alla sospensione del servizio dei parcheggi a pagamento;

**VISTA**, da ultimo, l'ordinanza del Ministero della Salute del 09.02.2021, che ha disposto l'inserimento della Puglia nell'area il cui scenario di rischio è contrassegnato con il colore giallo, secondo la classificazione di cui ai d.p.c.m. 03.11.2020 e 03.12.2020;

**CONSIDERATO** inoltre che il Comitato Metropolitano per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

- Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all'andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale tutt'ora in crescita (indice 287,4 nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi settimanali ed inoltre nella sola giornata del 9 marzo si sono registrati 797 nuovi casi nella provincia di Bari);
- i Sindaci presenti, pur essendo classificata la Regione Puglia tra le zone gialle di rischio in virtù dell'ordinanza del Ministero della salute del 09.02.2021, considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai competenti organi tecnici e il carattere diffusivo delle nuove varianti del virus, hanno rappresentato l'opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone;
- I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;

- Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l'adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull'intero territorio metropolitano;
- Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull'intero territorio metropolitano;

**VISTA** l'ordinanza n. 74 del 10.03.2021 adottata dal Presidente della Giunta Regionale Puglia che, nel dettare misure antiassembramento nonché misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l'intero territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al 06.04.2021, fa salve *“ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento”*;

**RAVVISATO**, alla luce del registrato incremento della curva dei contagi a livello locale, che ricorrono le condizioni legittimanti l'adozione, nel territorio comunale, di misure più restrittive;

**SENTITO** il C.O.C. - Centro operativo Comunale che si è espresso all'unanimità in senso conforme;

**SENTITO** il Dirigente del competente Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari;

**APPLICATO** l'art. 50 del TUEL, secondo cui, in caso di emergenze sanitarie, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

**APPLICATO**, altresì, l'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### **DISPONE**

Con decorrenza dal **12 marzo 2021** al **28 marzo 2021**:

- **divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18.00** per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, automezzi attrezzati, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- **la chiusura dei distributori automatici h24** di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
- con riferimento all'intero territorio comunale, **sono sospese quotidianamente dalle ore 20.00 le attività di vendita al dettaglio** (fatta eccezione per le attività di vendita medicinali e articoli medicali, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) **ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone** (barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc). All'interno degli esercizi commerciali dovrà accedere un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la presenza di persone che necessitano di accompagnamento;
- **la chiusura del Parco Robinson all'interno della pineta comunale nonché dei parchi presso la zona P.I.P.**, salva, per questi ultimi, la ricorrenza di necessità di apertura legate a motivi di salute, condizionandola al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, fermo restando il divieto di qualunque forma di assembramento;
- **la chiusura della Villa Comunale;**
- **il divieto di escursioni di gruppi organizzati nell'area del bosco "Difesa Grande";**
- **la chiusura dei circoli e centri di aggregazione pubblici e privati;**
- **restano chiusi sale giochi, sale scommesse, Phone Center - Internet point;**
- **l'accesso all'area cimiteriale è consentito fino ad un massimo di 700 visitatori contemporaneamente;** sarà cura del gestore il controllo del contingentamento

degli accessi; il gestore dovrà provvedere a rilevare la temperatura corporea di ogni visitatore e a dare relativa comunicazione agli uffici competenti in presenza di visitatori con temperatura di 37,5°; è fatto obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; sarà cura delle Confraternite controllare e vigilare lo stazionamento da 10 a 30 persone all'interno delle proprie strutture come da disposizioni impartite dal gestore del Cimitero nel rispetto delle norme di sicurezza;

- **il divieto di stazionamento in tutto il territorio comunale, dalle ore 15.00 alle ore 22.00** fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti, alle abitazioni private, agli opifici attivi; tale divieto di stazionamento in tutto il territorio comunale si intende esteso, nei giorni domenicali, dalle ore 5.00 alle ore 22.00; resta consentito lo stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, onde evitare l'assembramento all'interno dei luoghi medesimi;

#### **ORDINA**

al Comandante della Polizia Locale di estendere l'efficacia della ordinanza n. 47/2020, limitatamente alla rimodulazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico, sino a tutto il 28.03.2021;

#### **DISPONE**

che a cura della Polizia Locale la presente ordinanza sia notificata a S.E. il Prefetto di Bari;

#### **AVVERTE**

che la violazione della presente ordinanza é sanzionabile ai sensi di legge;

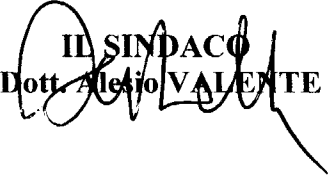
## INFORMA

che avverso il presente provvedimento:

- è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune;
- è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia.

La presente ordinanza é pubblicata all'albo pretorio e ne è data ampia diffusione sui mezzi di informazione e sul sito internet.

Dalla Residenza Municipale 11.03.2021

  
IL SINDACO  
Dott. Alessio VALENTE